COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 22

Il Comitato di sezione e' composto:

1) dal presidente o da un suo delegato;

2) da tre rappresentanti designati dalla Confederazione fascista dei datori di lavoro interessata;

3) da tre rappresentanti designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori interessata;

4) da un delegato del Partito Nazionale Fascista;

5) da un delegato del Ministero dell'interno;

6) da un delegato del Ministero delle corporazioni.

Il Comitato di sezione per i professionisti e gli artisti e' composto di quattro rappresentanti per i professionisti e gli artisti, di quattro rappresentanti designati dalle Confederazioni dei lavoratori e dei delegati di cui ai numeri 4, 5 e 6 del comma precedente.

Versione in vigore dal 18 aprile 1943, non più in vigore dal 15 giugno 1947 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it